

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL GAS NATURALE

Approvata con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, come successivamente modificata e integrata.

INDICE

TITOLO I DISF	POSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1	Oggetto e allegati	1
Articolo 1	Definizioni	
Articolo 2	Principi generali e modifiche della Disciplina	
Articolo 4	Disposizioni tecniche di funzionamento	
Articolo 5	Unità di misura e arrotondamenti	8
Articolo 6	Accesso al sistema informatico del GME	
Articolo 7	Corrispettivi per i servizi erogati dal GME	
Articolo 8	Contributo alle risorse da utilizzare nella gestione dell'inadempimento	9
Articolo 9	Informazioni di mercato	
Articolo 10	Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni	
Articolo 11	Sicurezza di accesso	
TITOLO II AMI	MISSIONE AL MERCATO	12
Articolo 12	Requisiti di ammissione al mercato	10
Articolo 12 Articolo 13	Domanda di ammissione al mercato e Contratto di adesione	
Articolo 13 Articolo 14	Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato	
Articolo 14 Articolo 15	Procedura di ammissione	
Articolo 15 Articolo 16	Ammissione al mercato di Snam Rete Gas	
Articolo 17	Elenco degli operatori ammessi al mercato	
Articolo 17 Articolo 18	Dati e informazioni per la partecipazione al mercato	
Articolo 19	Dati e informazioni per la partecipazione al mercalo	
Articolo 13	Richiesta di informazioni	
Articolo 20 Articolo 21	Obblighi di comunicazione	
Articolo 21	Esclusione su richiesta dal mercato	
	NZIONAMENTO DEL MERCATO	
Articolo 23	Oggetto del mercato	
Articolo 24	Sessioni di mercato	
Articolo 25	Definitività delle contrattazioni	19
Articolo 25	bis -Registrazione della posizione netta al PSV	19
CAPO I MERC	ATO A PRONTI DEL GAS (MP-GAS)	20
Articolo 26	Oggetto del MP-GAS e tipologie di contratti negoziabili	20
	ERCATO DEL GIORNO PRIMA DEL GAS (MGP-GAS)	
SEZIONE I WE	• • • •	
Articolo 27	Oggetto del MGP-GAS	20
Articolo 28	Presentazione delle offerte	
Articolo 29	Controllo di validità e verifica di congruità delle offerte	
Articolo 30	Negoziazione continua del MGP-GAS	
Articolo 31	Registrazione della posizione netta in consegna al PSV [Abrogato]	
Articolo 32	Comunicazione degli esiti del MGP-GAS	23
SEZIONE II MI	ERCATO INFRAGIORNALIERO DEL GAS (MI-GAS)	24
Articolo 33	Oggetto del MI-GAS	24
Articolo 34	Presentazione delle offerte	
Articolo 35	Controllo di validità e verifica di congruità delle offerte	
Articolo 36	Negoziazione continua del MI-GAS	
Articolo 37	Registrazione della posizione netta in consegna al PSV [Abrogato]	
Articolo 38	Comunicazione degli esiti del MI-GAS	
CAPO II MERO	CATO DEL GAS A TERMINE (MT-GAS)	27
Articolo 39	Oggetto del MT-GAS e tipologie di contratti negoziabili	27
Articolo 40	Presentazione delle offerte	28
Articolo 41	Book di negoziazione e quantità minima negoziabile	29
Articolo 42	Controllo di validità e verifica di congruità delle offerte	29
Articolo 43	Negoziazione continua	30
Articolo 44	Meccanismo della cascata	31
Articolo 45	Comunicazione degli esiti del MT-GAS	
Articolo 46	Gestione errori su MT-GAS	32
CAPO III CON	DIZIONI DI EMERGENZA E SOSPENSIONE DEL MGAS	33
Articolo 47	Condizioni di emergenza	33
Articolo 48	Sospensione del MGAS	
	NUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE	36

CAPO I LIQUID	AZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE	36
Articolo 49	Liquidazione delle offerte accettate	36
CAPO II FATTU	IRAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE	36
Articolo 50	Periodo di fatturazione	36
Articolo 50 Articolo 51	Fatturazione	
Articolo 51 Articolo 52	Contenuto delle fatture	
Articolo 52 Articolo 53	Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME	
	EMI DI GARANZIA REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI E INADEMPIMENTO	
	/II DI GARANZIA	
	Servizio di tesoreria	
Articolo 54	Garanzie finanziarie degli operatori	
Articolo 55		
Articolo 56	Ammontare della garanzia	40
Articolo 57	Capienza della garanzia ai fini della verifica di congruità sul MGAS	
CAPO II REGO	LAZIONE DEI PAGAMENTI	43
Articolo 58	Compensazione dei pagamenti	43
Articolo 59	Pagamenti degli operatori a favore del GME	43
Articolo 60	Pagamento dei corrispettivi	44
Articolo 61	Pagamenti del GME a favore degli operatori	
CAPO III INADI	EMPIMENTO	45
A ====================================	Presupposti dell'inadempimento dell'operatore	45
Articolo 62		
Articolo 63	Gestione dell'inadempimento	
Articolo 64	Sospensione dell'operatore	
Articolo 65	Mancato adempimento dell'istituto fideiubente	
Articolo 66	Chiusura delle posizioni dell'operatore	
Articolo 67	Interessi di mora e penali	48
TITOLO VI MIS	URE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE	49
CAPO I VIOLAZ	ZIONI E MISURE DISCIPLINARI	49
Articolo 68	Violazioni della Disciplina e delle DTF	49
Articolo 69	Misure Disciplinari	
Articolo 70	Gradualità delle misure disciplinari	
Articolo 70	Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del	
	corrispettivo e del contributo	
Articolo 72	Pubblicità delle misure disciplinari	
Articolo 73	Impugnazione del diniego di ammissione al MGAS e delle misure disciplinari	
CAPO II CONT	ESTAZIONI	52
Articolo 74	Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni	52
Articolo 75	Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità delle offerte	
Articolo 76	Contestazione dell'esito dei mercati	
Articolo 77	Contestazione delle operazioni di liquidazione	
Articolo 77 Articolo 78	Contestazione delle operazioni di fatturazione e di settlement	53
Articolo 79	Verifica delle contestazioni di latturazione e di settiernent	
CAPO III CONT	ROVERSIE	54
Articala 00	Collegio arbitrale	<i>51</i>
Articolo 80 Articolo 81	Collegio arbitrale	
TITOLO VII DIS	POSIZIONI FINALI	56
Articolo 82	Funzionamento del sistema informatico	56

ALLEGATI

Allegato A – Modello di domanda di ammissione al mercato

Allegato B – Contratto di adesione al mercato

Allegato C – Modello di fideiussione

Allegato D – Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e allegati

1.1 La presente Disciplina del mercato del gas naturale (nel seguito denominata: Disciplina) e i documenti ad essa allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di funzionamento del mercato del gas adottate ai sensi dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93.

Articolo 2 Definizioni

2.1 Nella Disciplina:

- a) per Autorità si intende l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- b) per BoM (Balance of Month) si intende il contratto a termine avente periodo di consegna pari all'insieme dei giorni gas mancanti al termine del mese di riferimento che non siano ancora oggetto di consegna;
- c) per book di negoziazione si intende il prospetto video in cui è esposto l'insieme delle proposte di negoziazione immesse dagli operatori nel sistema informatico del mercato, ordinate in base al prezzo e all'orario d'immissione:
- d) per CSEA si intende la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- e) per codice di identificazione del mercato si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un mercato;
- f) per codice di identificazione dell'operatore si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore, ai fini della partecipazione al mercato;
- g) per codice di rete si intendono le condizioni fissate dall'Autorità per il servizio di trasporto di gas, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del D.Lgs. n.164/00, e le regole fissate da Snam Rete Gas;
- h) per codice PSV si intende il codice assegnato dalla società Snam Rete Gas all'operatore per l'accesso al Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale modulo PSV:
- i) per Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al PSV si intendono le condizioni approvate dall'Autorità con delibera 26 febbraio 2004, n. 22/04, come successivamente modificata ed integrata;
- j) per contratti a pronti si intendono i contratti ammessi alle negoziazioni sul MP-GAS, individuati nella presente Disciplina;
- k) per contratti a termine si intendono i contratti ammessi alle negoziazioni sul MT-GAS, individuati nella presente Disciplina;

- per D.Lgs. n. 164/00 si intende il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144", e successive modifiche ed integrazioni;
- m) per D.Lgs. n. 79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, di "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 1999;
- n) per D.Lgs. n. 93/11 si intende il decreto legislativo 1° luglio 2011, n. 93, di "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE", pubblicato nel S.O. n. 157/L della Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2011;
- o) per Decreto 9 agosto 2013, si intende il decreto adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 9 agosto 2013, recante determinazione della data di avvio del MT-GAS, a decorrere dalla quale la presente Disciplina sostituisce integralmente il Regolamento del mercato del gas naturale, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 26 novembre 2010 e ss.mm.ii.;
- p) per Deliberazione 312/2016/R/GAS si intende la deliberazione dell'Autorità del 16 giugno 2016 recante "Bilanciamento gas, in attuazione del Regolamento (UE) 312/2014" che recepisce e integra le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 312/2014;
- q) per esclusione dal mercato si intende la perdita della qualifica di operatore;
- r) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento;
- s) per fondo di garanzia MGAS si intende il fondo istituito presso CSEA, di cui al Parere 4/2013/I/GAS e alla Deliberazione 365/2013/R/gas e alla Deliberazione 502/2016/R/GAS e ss.mm.ii.;
- t) per GME si intende il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata, tra l'altro, la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 79/99, nonché la gestione economica del mercato del gas, ai sensi dell'articolo 30 della Legge 23 luglio 2009, n. 99;
- u) per Legge 23 luglio 2009, n. 99 si intende la legge recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176, S.O. del 31 luglio 2009;
- v) per liquidazione si intende la valorizzazione delle partite economiche in dare o in avere;
- w) per mercato si intende il mercato del gas organizzato e gestito dal GME (MGAS) articolato in mercato del gas a pronti (MPGAS) e mercato del gas a termine con obbligo di consegna e ritiro (MTGAS);

- x) per mercato del gas a pronti (MPGAS) si intende l'insieme del mercato del giorno prima del gas (MGP-GAS) e del mercato infragiornaliero del gas (MI-GAS) nell'ambito del quale sono negoziati i contratti a pronti;
- y) per mercato del gas a termine con obbligo di consegna e ritiro (MTGAS) si intende il mercato nell'ambito del quale sono negoziati i contratti a termine;
- z) per mercato del giorno prima del gas (MGP-GAS) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di gas per il periodo rilevante successivo a quello in cui termina la sessione dello stesso MGP-GAS;
- per mercato infragiornaliero del gas (MI-GAS) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di gas relative al periodo rilevante corrispondente a quello in cui termina la sessione dello stesso MI-GAS;
- bb) per negoziazione continua si intende la modalità di contrattazione basata sull'abbinamento automatico delle offerte di acquisto e di vendita, con possibilità di inserimento di nuove offerte in modo continuo durante le sessioni di contrattazione:
- cc) per offerta accettata si intende un'offerta congrua per la quale il titolare acquisisce il diritto di ricevere la prestazione richiesta o l'obbligo di fornire il servizio offerto, ai prezzi stabiliti in applicazione della Disciplina;
- dd) per offerta valida si intende l'offerta presentata conformemente alle procedure e nei termini previsti nella Disciplina;
- ee) per offerta congrua si intende l'offerta valida che ha superato con esito positivo tutte le verifiche previste nella Disciplina;
- ff) per operatore si intende la persona fisica o giuridica, ivi incluso l'operatore PA, che è ammessa ad operare sul mercato;
- gg) per operatore PA si intende l'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- hh) per operatore del mercato elettrico si intende la persona fisica o giuridica ammessa ad operare sul mercato elettrico, organizzato e gestito dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.;
- ii) per periodo di consegna si intende il periodo durante il quale si realizza l'immissione/prelievo di gas oggetto dei contratti a pronti e a termine;
- jj) per periodo di negoziazione si intende il periodo durante il quale si realizza la negoziazione dei contratti a pronti e a termine;
- kk) per periodo rilevante si intende il giorno-gas ovvero il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle ore 06:00 di ciascun giorno di calendario e termina alle ore 06:00 del giorno di calendario successivo;
- II) per PSV si intende il sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale modulo PSV, di cui alla Deliberazione dell'Autorità n. 22/04 e ss.mm.ii., organizzato e gestito da Snam Rete Gas;
- mm) per posizione netta in consegna si intende la somma algebrica, calcolata con riferimento a ciascun periodo rilevante, delle quantità di gas sottese ai contratti di acquisto e vendita conclusi dall'operatore sul MGAS;
- nn) per posizione contrattuale si intende la somma algebrica, calcolata per ciascuna tipologia di contratto, delle quantità di gas oggetto dei contratti di acquisto e vendita conclusi dall'operatore sul MGAS;

- oo) per prezzo di controllo si intende il prezzo determinato dal GME al fine delle verifiche di congruità sul MGAS;
- pp) per prezzo di riferimento si intende, il prezzo medio, riferito ad un MWh, ponderato per le relative quantità, di tutte le transazioni eseguite durante una sessione di mercato;
- qq) per sessione di un mercato si intende l'insieme delle attività direttamente connesse al ricevimento e alla gestione delle offerte, nonché alla determinazione del corrispondente esito;
- rr) per settlement si intende il processo di regolazione dei pagamenti del MGAS:
- ss) per Snam Rete Gas si intende la società Snam Rete Gas SpA;
- tt) per sospensione dell'operatore dal mercato si intende la temporanea inibizione di un operatore dalla facoltà di presentare offerte sul mercato.

Articolo 3 Principi generali e modifiche della Disciplina

- 3.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie a salvaguardia del corretto funzionamento del MGAS.
- 3.2 In deroga agli obblighi di riservatezza previsti nella presente Disciplina ovvero nel contratto di adesione di cui all'Articolo 13, comma 13.1, lettera b), il GME può segnalare in qualsiasi momento alle autorità competenti comportamenti tali da incidere, sia pure indirettamente, sul regolare funzionamento del mercato.
- 3.3 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto della Disciplina e delle Disposizioni tecniche di funzionamento.
- 3.4 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sul mercato agli ordinari principi di correttezza e buona fede.
- 3.5 Il GME predispone le proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità.
- 3.6 La procedura di cui al precedente comma 3.5 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità. Qualora il Ministro non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della

determinazione del Ministro. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Articolo 4 Disposizioni tecniche di funzionamento

- 4.1 Le norme attuative e procedimentali della Disciplina sono definite nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (nel seguito denominate: DTF). Nel predisporre le DTF, il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.
- 4.2 Le DTF sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione.
- 4.3 II GME può, altresì, rendere note ai soggetti interessati versioni preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 5 Unità di misura e arrotondamenti

- 5.1 Ai fini del mercato, il GME adotta le unità di misura indicate nelle DTF.
- 5.2 Ai fini del mercato, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.

Articolo 6 Accesso al sistema informatico del GME

6.1 L'accesso al sistema informatico del GME avviene attraverso la rete internet, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, ovvero attraverso eventuali ulteriori modalità ivi previste.

Articolo 7 Corrispettivi per i servizi erogati dal GME

- 7.1 Gli operatori del MGAS, a fronte del servizio fornito dal GME, sono tenuti al versamento, a favore dello stesso, dei seguenti corrispettivi:
 - a) un corrispettivo di accesso;
 - b) un corrispettivo fisso annuo;
 - c) un corrispettivo per i MWh negoziati;

- d) un corrispettivo applicato in caso di richiesta di attivazione della procedura di gestione errori di cui al successivo Articolo 46. .
- 7.2 Qualora l'operatore del MGAS sia anche operatore del mercato elettrico non dovrà riconoscere al GME il corrispettivo di cui al precedente comma 7.1, lettera a).
- 7.3 La misura dei corrispettivi, di cui al precedente comma 7.1 lettera a), lettera b) e lettera c), è definita annualmente dal GME, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, ed è pubblicata sul sito internet del GME.
- 7.4 La misura del corrispettivo, di cui al precedente comma 7.1 lettera d), è definita annualmente dal GME, con decorrenza immediata in sede di prima applicazione e, a regime, dal 1° gennaio dell'anno successivo, ed è pubblicata sul sito internet del GME.

Articolo 8 Contributo alle risorse da utilizzare nella gestione dell'inadempimento

- 8.1 Nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Autorità con provvedimento, gli operatori del MGAS sono tenuti al versamento, a favore del fondo di garanzia MGAS di un contributo non restituibile, applicato ai MWh negoziati e materialmente riscosso dal GME secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- 8.2 La misura del contributo, di cui al precedente comma 8.1, è definita annualmente, con decorrenza immediata in sede di prima applicazione e, a regime, dal 1° gennaio dell'anno successivo, ed è pubblicata sul sito internet del GME.

Articolo 9 Informazioni di mercato

- 9.1 I dati ed i risultati del mercato, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito internet del GME. Ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati del mercato che lo riguardano direttamente.
- 9.2 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, nonché dalle disposizioni di cui al successivo Articolo 24, comma 24.3:
 - a) sui dati delle offerte presentate sul MGAS il GME mantiene il riserbo per un periodo di almeno dodici mesi;

- b) i dati delle transazioni concluse sul MT-GAS sono pubblicati in forma anonima decorsi dodici mesi dall'ultimo giorno di negoziazione del contratto cui le offerte si riferiscono.
- 9.3 Il GME pubblica, secondo le modalità disciplinate nel successivo Articolo 10, comma 10.1, lettera b), le informazioni funzionali alla determinazione del prezzo di sbilanciamento di cui alla Deliberazione 312/2016/R/GAS.
- 9.4 Il GME trasmette a Snam Rete Gas le informazioni necessarie per le attività di competenza.

Articolo 10 Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni

- 10.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla Disciplina sono effettuate per via telematica. In particolare:
 - a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;
 - b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del GME.
- 10.2 Le offerte presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME.

Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:

- a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;
- b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;
- c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.
- 10.3 Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

Articolo 11 Sicurezza di accesso

- 11.1 Gli operatori accedono al mercato attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità delle transazioni.
- 11.2 Gli operatori sono tenuti a custodire ed a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico del GME.

TITOLO II AMMISSIONE AL MERCATO

Articolo 12 Requisiti di ammissione al mercato

- 12.1 Possono richiedere l'ammissione al mercato i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.
- 12.2 Non possono partecipare al mercato:
 - a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, alla reclusione per il delitto di cui all'articolo 501 del codice penale, o per uno dei delitti contro l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti agli articoli 617 quater, quinquies e sexies del codice penale, ovvero per il delitto di frode informatica di cui all'articolo 640 ter del codice penale, ovvero per il reato di truffa commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1, del codice penale, nonché per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74:
 - b) coloro che siano stati esclusi dal mercato nel corso dei sessanta mesi precedenti la presentazione della nuova domanda di ammissione, fermo restando quanto previsto alla successiva lettera c) e salvo i casi di esclusione disposta ai sensi del successivo Articolo 22;
 - c) coloro che siano stati esclusi dal MGAS nei confronti dei quali, alla data di presentazione della nuova domanda di ammissione, il GME vanti ancora un credito insoluto sul MGAS.
- 12.3 Nel caso in cui il soggetto interessato all'ammissione al mercato sia una persona giuridica, le condizioni di cui al precedente comma 12.2 sono riferite al titolare, ovvero al legale rappresentante ovvero al soggetto munito dei necessari poteri.
- 12.4 Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 12.2 e 12.3 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del GME.

Articolo 13 Domanda di ammissione al mercato e Contratto di adesione

13.1 Il soggetto che intende partecipare al mercato presenta al GME, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF:

- a) una "Domanda di ammissione al mercato", redatta secondo l'apposito modello allegato alla Disciplina (Allegato A) e corredata della documentazione indicata al successivo Articolo 14;
- b) copia sottoscritta del "Contratto di adesione al mercato", redatto secondo l'apposito modello allegato alla Disciplina (Allegato B).

Articolo 14 Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato

- 14.1 La domanda di ammissione al mercato, sottoscritta dal soggetto interessato, è corredata di:
 - a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il soggetto che richiede l'ammissione al mercato o, nel caso che tale soggetto sia persona giuridica, il soggetto di cui al precedente Articolo 12, comma 12.3, non sia stato destinatario, in Italia, di provvedimenti comportanti la perdita dei requisiti di cui al precedente Articolo 12, comma 12.2, lettera a), e non sia stato destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale;
 - b) qualora la domanda di ammissione sia sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale.
- 14.2 Nei casi in cui la documentazione indicata al precedente comma 14.1, sia già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal produrla, presentando una dichiarazione contenente l'indicazione di tale circostanza, la data di invio al GME della documentazione medesima, nonché la conferma dell'attualità dei contenuti della stessa.

Articolo 15 Procedura di ammissione

15.1 Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificato il possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 12, nonché la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l'ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata secondo le modalità definite nelle DTF.

- 15.2 Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 12, comma 12.1, il GME può richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione.
- 15.3 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato, secondo le modalità definite nelle DTF, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 15.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.
- 15.4 Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore.

Articolo 16 Ammissione al mercato di Snam Rete Gas

- 16.1 In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 15, la qualifica di operatore è attribuita di diritto a Snam Rete Gas.
- 16.2 Con apposita convenzione tra Snam Rete Gas ed il GME possono essere previste specifiche modalità di gestione dei flussi informativi funzionali al sistema di bilanciamento, nonché specifiche modalità di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla partecipazione al MGAS di Snam Rete Gas, alternative a quelle di cui al successivo Articolo 55, aventi la stessa efficacia delle garanzie ivi previste.

Articolo 17 Elenco degli operatori ammessi al mercato

- 17.1 Gli operatori ammessi al mercato, secondo quanto previsto ai precedenti Articolo 15 e Articolo 16, sono inseriti in un apposito "Elenco degli operatori ammessi al mercato", formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
- 17.2 Per ciascun operatore, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato contiene:
 - a) codice di identificazione dell'operatore;
 - b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapiti telefonici, numeri di telefacsimile, indirizzi e-mail, soggetti cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativi recapiti;

- c) stato dell'operatore: ammesso, attivo, sospeso, richiesta di esclusione pendente, escluso;
- d) codice PSV;
- e) coordinate bancarie dell'operatore;
- f) ammontare delle garanzie finanziarie prestate a favore del GME;
- g) regime fiscale dell'operatore.
- 17.3 II GME pubblica, sul proprio sito istituzionale, relativamente agli operatori ammessi, i seguenti dati ed informazioni:
 - a) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale;
 - b) luogo di residenza ovvero sede legale.
- 17.4 Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 18 Dati e informazioni per la partecipazione al mercato

- 18.1 Ai fini della presentazione di offerte sul mercato ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 17, comma 17.2, lettere e) e g).
- 18.2 L'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 17, comma 17.2, lettera d) avviene a seguito della comunicazione di cui al successivo Articolo 19.
- 18.3 L'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 17, comma 17.2, lettera f), avviene a seguito delle comunicazioni di cui ai successivi Articolo 55, commi 55.8 e 55.11, e Articolo 56, commi 56.5 e 56.9.
- 18.4 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 17, comma 17.2, lettera g), l'operatore allega una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo quanto previsto nelle DTF.
- 18.5 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 17, comma 17.2, lettera e), l'operatore allega una dichiarazione con la quale autorizza il GME a prelevare direttamente dal proprio conto corrente, detenuto presso istituti di credito che abbiano attivato lo strumento del SEPA Direct Debit Business to Business, gli importi dovuti dall'operatore medesimo al GME, secondo quanto previsto nelle DTF.
- 18.6 Successivamente alla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 18.1, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato viene aggiornato dal GME. Tale modifica produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME.

Articolo 19 Dati e informazioni relativi agli operatori abilitati al PSV

- 19.1 Ai fini della presentazione di offerte sul MGAS, gli operatori devono essere abilitati al PSV.
- 19.2 Ai fini della verifica dell'abilitazione di cui al precedente comma 19.1, il GME acquisisce quotidianamente da Snam Rete Gas, secondo le modalità ed entro i termini individuati dal GME e Snam Rete Gas in apposita Convenzione, l'elenco aggiornato degli operatori abilitati al PSV, con l'indicazione, per ciascun operatore, di almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati anagrafici;
 - b) il codice PSV.
- 19.3 Le informazioni di cui al precedente comma 19.2 producono effetti entro i termini indicati nelle DTF.

Articolo 20 Richiesta di informazioni

- 20.1 Il GME verifica il rispetto della Disciplina e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento del mercato secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME può richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sul mercato, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.
- 20.2 Il GME si riserva la facoltà di verificare il mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato. A tal fine, può richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella già presentata.

Articolo 21 Obblighi di comunicazione

- 21.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la modifica dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 17, comma 17.2, lettere b), e), f) e g), dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato.
- 21.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 21.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 22 Esclusione su richiesta dal mercato

- 22.1 Ai fini dell'esclusione dal mercato, gli operatori presentano presso il GME o inoltrano al medesimo, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, apposita richiesta scritta, indicando eventualmente la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.
- 22.2 Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 22.3, l'esclusione su richiesta dal mercato decorre dalla data successiva tra le seguenti:
 - a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 22.1;
 - b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 22.1.
- 22.3 Alla data individuata ai sensi del precedente comma 22.2, il GME procede a determinare le posizioni nette in consegna dell'operatore, ottenute dalla somma algebrica delle transazioni concluse sul MGAS fino a tale data. Qualora l'operatore presenti sul MGAS posizioni nette in consegna, la data di esclusione non sarà quella individuata ai sensi del precedente comma 22.2, ma decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operatore avrà effettuato la chiusura delle suddette posizioni.
- 22.4 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, l'esclusione su richiesta dal mercato non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul MGAS.
- 22.5 Durante il periodo di sospensione dal MGAS, l'operatore non può richiedere l'esclusione ai sensi del presente Articolo.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 23 Oggetto del mercato

- 23.1 Il mercato del gas (MGAS) si articola in:
 - a) Mercato del gas a pronti (MP-GAS).
 - b) Mercato del gas a termine con obbligo di consegna e ritiro (MT-GAS).
- 23.2 Il mercato del gas a pronti (MP-GAS) si articola in:
 - a) Mercato del giorno prima del gas (MGP-GAS);
 - b) Mercato infragiornaliero del gas (MI-GAS).
- 23.3 Sul MGAS gli operatori acquistano e vendono contratti, aventi ad oggetto quantitativi di gas, che verranno registrati nel sistema PSV dal GME, per conto degli stessi operatori, ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo 25 bis.
- 23.4 Nei contratti di acquisto e vendita di gas stipulati sul MGAS, il GME è controparte degli operatori.
- 23.5 Il GME può imporre, a uno o più operatori, limiti alla presentazione di offerte sul MGAS, secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF.
- 23.6 Il periodo rilevante per i mercati di cui al precedente comma 23.1 è pari al giornogas, ovvero al periodo di 24 ore consecutive che inizia alle ore 06:00 di ciascun giorno di calendario e termina alle ore 06:00 del giorno di calendario successivo.
- 23.7 Il GME, in qualità di operatore qualificato del PSV registra nell'ambito di tale sistema la propria posizione netta in consegna corrispondente alle transazioni in acquisto e in vendita concluse dall'operatore sul MGAS, secondo le modalità definite nel successivo Articolo 25 bis..

Articolo 24 Sessioni di mercato

- 24.1 Il GME pubblica sul proprio sito internet il calendario dei giorni e gli orari in cui si svolgono le sessioni del MGAS. Il GME può modificare tali orari, anche in relazione a specifiche tipologie di contratti, al fine di garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni, dandone tempestiva comunicazione agli operatori.
- 24.2 Le negoziazioni sul MGAS si svolgono secondo le modalità della negoziazione continua.

24.3 Le singole transazioni concluse possono essere rese note in forma anonima agli operatori del MGAS con l'indicazione della quantità scambiata e del relativo prezzo.

Articolo 25 Definitività delle contrattazioni

25.1 Fatto salvo quanto previsto nel successivo Articolo 46, le contrattazioni di gas concluse sul MGAS sono considerate definitive e vincolanti anche ai fini della garanzia, della compensazione e della liquidazione e regolazione delle partite economiche, nonché dei conseguenti obblighi che ne derivano, a partire dal momento in cui le offerte in acquisito e in vendita risultano verificate valide e congrue e sono accettate nel sistema delle offerte ai sensi dei successivi Articolo 30, Articolo 36 e Articolo 43.

Articolo 25 bis Registrazione della posizione netta al PSV

- 25 bis.1 II GME determina, per ciascun operatore, la posizione netta in consegna relativa al giorno gas oggetto di ciascun contratto giornaliero negoziato su MGAS, secondo i termini definiti in DTF.
- 25 bis.2 Per ciascun periodo rilevante, la posizione netta in consegna è data dalla somma algebrica delle transazioni, in acquisto e in vendita, concluse da ciascun operatore relative al giorno gas in consegna.
- 25 bis.3 Ai fini del calcolo della posizione netta in consegna, le transazioni in acquisto sono considerate aventi segno negativo e le transazioni in vendita aventi segno positivo.
- 25 bis.4 La posizione netta in consegna viene registrata sul sistema PSV dal GME secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF. Per i contratti a termine negoziati sul MTGAS, la registrazione viene eseguita a partire dalla negoziazione sul MPGAS dei relativi contratti a pronti, conseguentemente all'applicazione del meccanismo della cascata di cui al successivo Articolo 44.
- 25 bis.5 La registrazione della posizione netta in consegna dell'operatore è ammessa qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) l'operatore non è sospeso dal MGAS;
 - b) è garantita ai sensi del successivo Articolo 57;
 - c) l'operatore è abilitato ad operare sul PSV, sulla base delle informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas ai sensi del precedente Articolo 19, comma 19.2.
 - d) è conforme alle disposizioni di cui alle Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al PSV.

- 25 bis.6 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e congruità di cui al precedente comma 25 bis.5 e:
 - a) in caso di esito negativo, respinge la registrazione della posizione netta in consegna, indicandone i motivi ed attivando la procedura di cui al successivo 25 bis.7, nonché quella di inadempimento di cui al successivo Titolo V, Capo III:
 - b) in caso di esito positivo, consente la registrazione della posizione netta in consegna, determinando la registrazione al PSV di corrispondenti transazioni aventi come controparte il GME.
- 25 bis.7 Nel caso di mancata registrazione, parziale ovvero totale, della posizione netta in consegna al PSV, il GME procede alla chiusura della posizione netta ai sensi del successivo Articolo 66.
- 25 bis.8 La registrazione delle transazioni al PSV ai sensi del presente Articolo determina, in capo agli operatori i diritti e gli obblighi di cui alle Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al PSV.

CAPO I MERCATO A PRONTI DEL GAS (MP-GAS)

Articolo 26 Oggetto del MP-GAS e tipologie di contratti negoziabili

- 26.1 Sul MP-GAS sono negoziabili contratti con periodo di consegna pari al giornogas (contratti giornalieri).
- 26.2 La quantità di gas sottostante ciascun contratto è fissata dal GME in misura pari a 1 MWh.
- 26.3 La durata del periodo di negoziazione di ciascun contratto di cui al presente CAPO è definita nelle DTF.

SEZIONE I MERCATO DEL GIORNO PRIMA DEL GAS (MGP-GAS)

Articolo 27 Oggetto del MGP-GAS

27.1 Sul MGP-GAS gli operatori possono presentare offerte di acquisto e di vendita di gas relative ai contratti giornalieri di cui al precedente Articolo 26, comma 26.1, il cui periodo di consegna corrisponde al giorno-gas successivo a quello in cui termina l'ultima sessione del MGP-GAS per detti contratti.

Articolo 28 Presentazione delle offerte

- 28.1 Le offerte di negoziazione devono essere presentate, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:
 - a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
 - b) il codice di identificazione della sessione del MGP-GAS per cui l'offerta è presentata;
 - c) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
 - d) la quantità offerta;
 - e) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta.
- 28.2 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori interi positivi.
- 28.3 Gli operatori possono presentare offerte senza limite di prezzo.
- 28.4 Gli operatori non possono presentare:
 - a) offerte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo;
 - b) offerte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo nel caso in cui nel book di negoziazione non siano presenti offerte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.
- 28.5 Nel book di negoziazione le offerte, verificate valide e congrue ai sensi del successivo Articolo 29 sono ordinate, sulla base del prezzo, in ordine decrescente per le offerte di acquisto e in ordine crescente per le offerte di vendita. A parità di prezzo vale la priorità temporale di immissione dell'offerta. Le offerte senza limite di prezzo hanno priorità massima di prezzo.
- 28.6 Gli operatori possono presentare le offerte di negoziazione con le seguenti modalità:
 - a) valida fino a cancellazione: l'offerta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed alle condizioni di prezzo specificate dall'operatore. L'eventuale quantità ineseguita viene riproposta, secondo quanto previsto al successivo Articolo 30, comma 30.5, nel book di negoziazione fino al termine della sessione, quando viene automaticamente cancellata;
 - valida fino a scadenza: l'offerta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed alle condizioni di prezzo specificate dall'operatore. L'eventuale quantità ineseguita viene riproposta, secondo quanto previsto al successivo Articolo 30, comma 30.5, nel book di negoziazione fino al termine della scadenza indicata nella offerta stessa, quando viene automaticamente cancellata;
 - c) esegui e cancella: l'offerta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed alle condizioni di prezzo specificate dall'operatore. L'eventuale quantità residua ineseguita viene automaticamente cancellata;

- d) esegui o cancella: l'offerta viene eseguita unicamente per l'intero quantitativo indicato ed alle condizioni di prezzo specificate dall'operatore. Se, nel momento in cui l'offerta viene immessa nel book, ciò non è possibile l'offerta viene automaticamente cancellata.
- 28.7 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 28.6, gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte non ancora abbinate. Le offerte modificate perdono la priorità temporale in precedenza acquisita.
- 28.8 Le offerte sono esposte sul book senza indicazione dell'operatore proponente, assicurandone l'anonimato.

Articolo 29 Controllo di validità e verifica di congruità delle offerte

- 29.1 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte, effettua i controlli di validità e congruità verificando che:
 - a) l'operatore non è sospeso;
 - b) l'operatore è abilitato ad operare sul PSV, sulla base delle informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas ai sensi del precedente Articolo 19, comma 19.2;
 - c) l'offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 28, comma 28.1;
 - d) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 28, comma 28.1:
 - e) il prezzo e le quantità indicate nella offerta rientrano nei limiti individuati nelle DTF. Il GME può modificare tali limiti a garanzia del regolare svolgimento delle negoziazioni;
 - f) l'offerta rispetta gli eventuali limiti imposti dal GME ai sensi del precedente Articolo 23. comma 23.5:
 - g) l'offerta è garantita ai sensi del successivo Articolo 57.
- 29.2 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 29.1, lettera g), qualora una offerta venga presentata senza indicazione di prezzo, il prezzo dell'offerta si considera uguale a quello delle migliori proposte di segno opposto presenti sul book fino a capienza dell'offerta stessa.
- 29.3 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e di congruità delle offerte di negoziazione di cui al precedente comma 29.1 e:
 - a) in caso di esito negativo respinge l'immissione delle offerte nel book di negoziazione, indicandone i motivi;
 - b) in caso di esito positivo, le offerte entrano nel book di negoziazione.

Articolo 30 Negoziazione continua del MGP-GAS

- 30.1 Durante la negoziazione continua la conclusione delle transazioni avviene mediante abbinamento automatico di offerte, verificate valide e congrue ai sensi del precedente Articolo 29, di acquisto e vendita, presenti sul book di negoziazione e ordinate secondo criteri di priorità di cui al precedente Articolo 28, comma 28.5.
- 30.2 L'immissione di una offerta di acquisto con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.
- 30.3 L'immissione di una offerta di vendita con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.
- 30.4 L'immissione di una offerta senza limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza della stessa con una o più offerte di segno contrario presenti sul book di negoziazione al momento di immissione dell'offerta.
- 30.5 Relativamente alle offerte di cui al precedente Articolo 28, comma 28.6, lettere a) e b):
 - a) l'esecuzione parziale di una offerta con limite di prezzo dà luogo, per la parte ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo e la priorità temporale della offerta originaria;
 - b) l'esecuzione parziale di una offerta senza limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo dell'ultima transazione conclusa e la priorità temporale dell'offerta originaria.
- 30.6 Per ogni transazione conclusa ai sensi dei precedenti commi 30.2 e 30.3, il prezzo è quello dell'offerta avente priorità temporale.
- 30.7 Offerte di negoziazione in acquisto e in vendita non sono abbinate qualora siano state presentate dallo stesso operatore.
- 30.8 Al termine della fase di negoziazione continua il GME può determinare e pubblicare un prezzo di riferimento, nonché un prezzo di chiusura secondo le modalità definite nelle DTF.

Articolo 31 Registrazione della posizione netta in consegna al PSV [Abrogato]

Articolo 32 Comunicazione degli esiti del MGP-GAS

- 32.1 Alla chiusura della sessione, il GME pubblica gli esiti della sessione del MGP-GAS, riportando almeno i seguenti dati ed informazioni:
 - a) prezzo minimo e prezzo massimo della sessione;
 - b) volume scambiato nella sessione.

SEZIONE II MERCATO INFRAGIORNALIERO DEL GAS (MI-GAS)

Articolo 33 Oggetto del MI-GAS

33.1 Sul MI-GAS gli operatori possono presentare offerte di acquisto e di vendita di gas relative ai contratti giornalieri di cui al precedente Articolo 26, comma 26.1, il cui periodo di consegna corrisponde al giorno-gas di svolgimento della sessione del MI-GAS.

Articolo 34 Presentazione delle offerte

- 34.1 Le offerte di negoziazione devono essere presentate, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:
 - a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
 - b) il codice di identificazione della sessione del MI-GAS per cui l'offerta è presentata:
 - c) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
 - d) la quantità offerta;
 - e) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta.
- 34.2 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori interi positivi.
- 34.3 Gli operatori possono presentare offerte senza limite di prezzo.
- 34.4 Gli operatori non possono presentare:
 - a) offerte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo;
 - b) offerte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo nel caso in cui nel book di negoziazione non siano presenti offerte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.
- 34.5 Nel book di negoziazione le offerte, verificate valide e congrue ai sensi del successivo Articolo 35, sono ordinate, sulla base del prezzo, in ordine decrescente per le offerte di acquisto e in ordine crescente per le offerte di

- vendita. A parità di prezzo vale la priorità temporale di immissione dell'offerta. Le offerte senza limite di prezzo hanno priorità massima di prezzo.
- 34.6 Gli operatori possono presentare le offerte di negoziazione con le seguenti modalità:
 - a) valida fino a cancellazione: l'offerta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed alle condizioni di prezzo specificate dall'operatore. L'eventuale quantità ineseguita viene riproposta, secondo quanto previsto al successivo Articolo 36, comma 36.5, nel book di negoziazione fino al termine della sessione, quando viene automaticamente cancellata;
 - b) valida fino a scadenza: l'offerta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed alle condizioni di prezzo specificate dall'operatore. L'eventuale quantità ineseguita viene riproposta, secondo quanto previsto al successivo Articolo 36, comma 36.5, nel book di negoziazione fino al termine della scadenza indicata nella offerta stessa, quando viene automaticamente cancellata:
 - c) esegui e cancella: l'offerta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed alle condizioni di prezzo specificate dall'operatore. L'eventuale quantità residua ineseguita viene automaticamente cancellata;
 - d) esegui o cancella: l'offerta viene eseguita unicamente per l'intero quantitativo indicato ed alle condizioni di prezzo specificate dall'operatore. Se, nel momento in cui l'offerta viene immessa nel book, ciò non è possibile l'offerta viene automaticamente cancellata.
- 34.7 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 34.6, gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte non ancora abbinate. Le offerte modificate perdono la priorità temporale in precedenza acquisita.
- 34.8 Le offerte sono esposte sul book senza indicazione dell'operatore proponente, assicurandone l'anonimato.

Articolo 35 Controllo di validità e verifica di congruità delle offerte

- 35.1 II GME, a seguito della presentazione delle offerte, effettua i controlli di validità e congruità verificando che:
 - a) l'operatore non è sospeso;
 - b) l'operatore è abilitato ad operare sul PSV, sulla base delle informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas ai sensi del precedente Articolo 19, comma 19.2:
 - c) l'offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 34, comma 34.1;
 - d) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 34, comma 34.1:
 - e) il prezzo e le quantità indicate nella offerta rientrano nei limiti individuati nelle DTF. Il GME può modificare tali limiti a garanzia del regolare svolgimento delle negoziazioni;
 - f) l'offerta rispetta gli eventuali limiti imposti dal GME ai sensi del precedente Articolo 23, comma 23.5;
 - g) l'offerta è garantita ai sensi del successivo Articolo 57.
- 35.2 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 35.1, lettera g), qualora una offerta venga presentata senza indicazione di prezzo, il prezzo dell'offerta si considera uguale a quello delle migliori proposte di segno opposto presenti sul book fino a capienza dell'offerta stessa.
- 35.3 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e di congruità delle offerte di negoziazione di cui al precedente comma 35.1 e:
 - a) in caso di esito negativo respinge l'immissione delle offerte nel book di negoziazione, indicandone i motivi;
 - b) in caso di esito positivo, le offerte entrano nel book di negoziazione.

Articolo 36 Negoziazione continua del MI-GAS

- 36.1 Durante la negoziazione continua la conclusione delle transazioni avviene mediante abbinamento automatico di offerte, verificate valide e congrue ai sensi del precedente Articolo 35, di acquisto e vendita, presenti sul book di negoziazione e ordinate secondo criteri di priorità di cui al Articolo 34, comma 34.5.
- 36.2 L'immissione di una offerta di acquisto con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.

- 36.3 L'immissione di una offerta di vendita con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.
- 36.4 L'immissione di una offerta senza limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza della stessa con una o più offerte di segno contrario presenti sul book di negoziazione al momento di immissione dell'offerta.
- 36.5 Relativamente alle offerte di cui al precedente Articolo 34, comma 34.6, lettere a) e b):
 - a) l'esecuzione parziale di una offerta con limite di prezzo dà luogo, per la parte ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo e la priorità temporale della offerta originaria;
 - b) l'esecuzione parziale di una offerta senza limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo dell'ultima transazione conclusa e la priorità temporale dell'offerta originaria.
- 36.6 Per ogni transazione conclusa ai sensi dei precedenti commi 36.2 e 36.3 il prezzo è quello dell'offerta avente priorità temporale.
- 36.7 Offerte di negoziazione in acquisto e in vendita non sono abbinate qualora siano state presentate dallo stesso operatore.
- 36.8 Al termine della fase di negoziazione continua il GME può determinare e pubblicare un prezzo di riferimento, nonché un prezzo di chiusura secondo le modalità definite nelle DTF.

Articolo 37 Registrazione della posizione netta in consegna al PSV [Abrogato]

Articolo 38 Comunicazione degli esiti del MI-GAS

- 38.1 Alla chiusura della sessione, il GME pubblica gli esiti della sessione del MI-GAS, riportando almeno i seguenti dati ed informazioni:
 - a) prezzo minimo e prezzo massimo della sessione;
 - b) volume scambiato nella sessione.

CAPO II MERCATO DEL GAS A TERMINE (MT-GAS)

Articolo 39 Oggetto del MT-GAS e tipologie di contratti negoziabili

- 39.1 Sul MT-GAS possono essere messi in negoziazione i seguenti contratti:
 - a) annuali con periodo di consegna pari all'anno solare (da gennaio a dicembre);
 - b) annuali con periodo di consegna pari all'anno termico (da ottobre a settembre);
 - c) semestrali con periodo di consegna pari al semestre invernale (da ottobre a marzo);
 - d) semestrali con periodo di consegna pari al semestre estivo (da aprile a settembre);
 - e) trimestrali con periodo di consegna pari al primo, secondo, terzo e quarto trimestre di ciascun anno:
 - f) mensili con periodo di consegna pari a ciascuno dei mesi di calendario;
 - g) BoM.
- 39.2 La durata del periodo di negoziazione di ciascun contratto di cui al precedente comma è definita nelle DTF.
- 39.3 La quantità di gas sottostante ciascun contratto è fissata dal GME in misura pari a 1 MWh moltiplicato per il numero di periodi rilevanti sottostanti il contratto medesimo.

Articolo 40 Presentazione delle offerte

- 40.1 Le offerte di negoziazione devono essere presentate, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:
 - a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
 - b) la tipologia e il periodo di consegna del contratto;
 - c) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
 - d) la quantità offerta;
 - e) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta.
- 40.2 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori interi positivi.
- 40.3 Gli operatori possono presentare offerte senza limite di prezzo.
- 40.4 Gli operatori non possono presentare:
 - a) offerte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo;
 - b) offerte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo nel caso in cui nel book di negoziazione non siano presenti offerte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.
- 40.5 Nel book di negoziazione le offerte, verificate valide e congrue ai sensi del successivo Articolo 42 sono ordinate, sulla base del prezzo, in ordine decrescente per le offerte di acquisto e in ordine crescente per le offerte di

- vendita. A parità di prezzo vale la priorità temporale di immissione dell'offerta. Le offerte senza limite di prezzo hanno priorità massima di prezzo.
- 40.6 Gli operatori possono presentare le offerte di negoziazione con le seguenti modalità:
 - a) valida fino a cancellazione: l'offerta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed alle condizioni di prezzo specificate dall'operatore. L'eventuale quantità ineseguita viene riproposta, secondo quanto previsto al successivo Articolo 43, comma 43.5, nel book di negoziazione fino al termine della sessione, quando viene automaticamente cancellata;
 - b) valida fino a scadenza: l'offerta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed alle condizioni di prezzo specificate dall'operatore. L'eventuale quantità ineseguita viene riproposta, secondo quanto previsto al successivo Articolo 43, comma 43.5, nel book di negoziazione fino al termine della scadenza indicata nella offerta stessa, quando viene automaticamente cancellata:
 - c) esegui e cancella: l'offerta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed alle condizioni di prezzo specificate dall'operatore. L'eventuale quantità residua ineseguita viene automaticamente cancellata;
 - d) esegui o cancella: l'offerta viene eseguita unicamente per l'intero quantitativo indicato ed alle condizioni di prezzo specificate dall'operatore. Se, nel momento in cui l'offerta viene immessa nel book, ciò non è possibile l'offerta viene automaticamente cancellata.
- 40.7 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 40.6, gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte non ancora abbinate. Le offerte modificate perdono la priorità temporale in precedenza acquisita.
- 40.8 Le offerte sono esposte sul book senza indicazione dell'operatore proponente, assicurandone l'anonimato.

Articolo 41 Book di negoziazione e quantità minima negoziabile

- 41.1 Il GME organizza un book di negoziazione per ciascuna tipologia di contratto e per ciascun periodo di consegna.
- 41.2 La quantità minima negoziabile è pari a n. 1 (uno) contratto come definito al precedente Articolo 39, comma 39.3.

Articolo 42 Controllo di validità e verifica di congruità delle offerte

- 42.1 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte, effettua i controlli di validità e congruità verificando che:
 - a) l'operatore non è sospeso;
 - b) l'operatore è abilitato ad operare sul PSV, sulla base delle informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas ai sensi del precedente Articolo 19, comma 19.2:
 - c) l'offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 40, comma 40.1;
 - d) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 40, comma 40.1:
 - e) il prezzo e le quantità indicate nella offerta rientrano nei limiti individuati nelle DTF. Il GME può modificare tali limiti a garanzia del regolare svolgimento delle negoziazioni;
 - f) l'offerta rispetta gli eventuali limiti imposti dal GME ai sensi del precedente Articolo 23, comma 23.5;
 - g) l'offerta è garantita ai sensi del successivo Articolo 57.
- 42.2 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 42.1, lettera g), qualora una offerta venga presentata senza indicazione di prezzo, il prezzo dell'offerta si considera uguale a quello delle migliori proposte di segno opposto presenti sul book fino a capienza dell'offerta stessa.
- 42.3 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e di congruità delle offerte di negoziazione di cui al precedente comma 42.1 e:
 - a) in caso di esito negativo respinge l'immissione delle offerte nel book di negoziazione, indicandone i motivi;
 - b) in caso di esito positivo, le offerte entrano nel book di negoziazione.

Articolo 43 Negoziazione continua

- 43.1 Durante la negoziazione continua la conclusione delle transazioni avviene mediante abbinamento automatico di offerte, verificate valide e congrue ai sensi del precedente Articolo 42, di acquisto e vendita, presenti sul book di negoziazione e ordinate secondo criteri di priorità di cui al precedente Articolo 40, comma 40.5.
- 43.2 L'immissione di una offerta di acquisto con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.

- 43.3 L'immissione di una offerta di vendita con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.
- 43.4 L'immissione di una offerta senza limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza della stessa con una o più offerte di segno contrario presenti sul book di negoziazione al momento di immissione dell'offerta.
- 43.5 Relativamente alle offerte di cui al precedente Articolo 40, comma 40.6, lettere a) e b):
 - a) l'esecuzione parziale di una offerta con limite di prezzo dà luogo, per la parte ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo e la priorità temporale della offerta originaria;
 - b) l'esecuzione parziale di una offerta senza limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo dell'ultima transazione conclusa e la priorità temporale dell'offerta originaria.
- 43.6 Per ogni transazione conclusa ai sensi dei precedenti commi 43.2 e 43.3, il prezzo è quello dell'offerta avente priorità temporale.
- 43.7 Offerte di negoziazione in acquisto e in vendita non sono abbinate qualora siano state presentate dallo stesso operatore.
- 43.8 Il GME può consentire a ciascun operatore di registrare sul mercato contratti a termine conclusi al di fuori del mercato, attraverso le modalità ed i termini stabiliti nelle DTF.
- 43.9 Le offerte di cui al precedente comma 43.8 sono valide se rispettano tutti i requisiti di cui al precedente Articolo 42, nonché gli ulteriori controlli eventualmente definiti nelle DTF.
- 43.10 Al termine della fase di negoziazione continua il GME può determinare un prezzo di riferimento, nonché un prezzo di chiusura secondo le modalità definite nelle DTF.

Articolo 44 Meccanismo della cascata

44.1 I contratti a termine, decorso il relativo periodo di negoziazione, vengono regolati attraverso il meccanismo della cascata, secondo i termini e le modalità indicate nelle DTF. Tale meccanismo prevede che le posizioni contrattuali detenute su ciascun contratto a termine vengano sostituite, al termine del corrispondente periodo di negoziazione, da equivalenti posizioni contrattuali con periodi di consegna inferiori.

Articolo 45 Comunicazione degli esiti del MT-GAS

- 45.1 Alla chiusura della sessione, il GME pubblica gli esiti della sessione di negoziazione continua, riportando almeno i seguenti dati ed informazioni:
 - a) prezzo minimo e prezzo massimo della sessione;
 - b) volume scambiato nella sessione.

Articolo 46 Gestione errori su MT-GAS

- 46.1 L'operatore che abbia commesso un errore materiale evidente nell'immissione di una offerta, risultata abbinata durante una sessione di negoziazione continua del MT-GAS, può richiedere al GME l'attivazione della procedura di gestione errori ai fini della cancellazione delle relative transazioni concluse, secondo quanto disciplinato nel presente articolo.
- 46.2 La richiesta di attivazione della procedura di gestione errori è presentata tempestivamente dall'operatore, secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF, e deve contenere:
 - a) gli estremi delle transazioni concluse per le quali si richiede l'attivazione della procedura di gestione errori;
 - b) l'indicazione di una o di entrambe le cause di errore di cui al successivo comma 46.3.
- 46.3 La richiesta di attivazione della procedura di gestione errori può essere avanzata esclusivamente qualora il prezzo della transazione per la quale viene richiesta l'attivazione della procedura risulti superiore ovvero inferiore ad un limite massimo ovvero minimo di prezzo indicato nelle DTF.
- 46.4 Il GME ricevuta la richiesta di attivazione della procedura di gestione errori verifica che la stessa sia stata presentata secondo quanto previsto ai precedenti commi 46.2 e 46.3 e riporti le informazioni ivi stabilite.
- 46.5 Nel caso in cui le verifiche di cui al precedente comma 46.4 diano esito positivo il GME procede secondo quanto previsto al successivo comma 46.6. In caso di esito negativo rifiuta la richiesta indicandone i motivi.
- 46.6 Il GME comunica agli operatori controparti interessate, secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle DTF, gli estremi delle transazioni per le quali è stata richiesta l'attivazione della procedura di gestione errori, chiedendo agli stessi l'assenso ad attivare la procedura medesima.

- 46.7 Qualora gli operatori controparti interessate abbiano dato il proprio assenso all'attivazione della procedura di gestione errori, secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle DTF, il GME provvede alla cancellazione delle transazioni, dandone comunicazione agli operatori interessati secondo le modalità ed i termini stabiliti nella medesima DTF. In caso di dissenso, il GME non procede con la cancellazione delle transazioni, comunicando tale circostanza agli operatori interessati.
- 46.8 Ricorrendo particolari condizioni individuate nelle DTF, il GME effettua la comunicazione di cui al precedente comma 46.7, anche ai restanti operatori del MT-GAS che abbiamo presentato offerte nell'ambito della medesima sessione di mercato nel corso della quale siano state concluse una o più transazioni in riferimento alle quali è stata avanzata richiesta di attivazione della procedura di gestione errori.
- 46.9 L'operatore che abbia richiesto l'attivazione della procedura di gestione di cui al presente articolo è tenuto a pagare il corrispettivo di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera d), la cui applicazione è effettuata, secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle DTF.
- 46.10 Il contributo di cui al precedente Articolo 8, comma 8.1, non si applica alle transazioni cancellate ai sensi del presente Articolo.

CAPO III CONDIZIONI DI EMERGENZA E SOSPENSIONE DEL MGAS

Articolo 47 Condizioni di emergenza

- 47.1 Si considerano condizioni di emergenza:
 - a) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere le offerte inviate dagli operatori, attraverso le modalità di cui ai precedenti Articolo 28, Articolo 34 e Articolo 40;
 - b) il caso in cui il GME non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione di mercato;
 - c) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli operatori gli esiti relativi ad una sessione di mercato;
 - d) il caso in cui non sia possibile registrare le posizioni nette presso il PSV, di cui al precedente Articolo 25 bis.
- 47.2 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 47.1, lettera a), il GME rende noto agli operatori ed a Snam Rete Gas, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza, nonché il nuovo termine di apertura della sessione di negoziazione MGAS. Qualora entro il nuovo termine di

- apertura della sessione di negoziazione persista la condizione di emergenza, il GME procede alla momentanea sospensione delle operazioni sul mercato.
- 47.3 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente 47.1, lettere b) e c) il GME sospende le operazioni sul MGAS e rende noto agli operatori ed a Snam Rete Gas, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza.
- 47.4 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 47.1, lettera d), il GME rende noto agli operatori secondo le modalità indicate nelle DTF l'insorgere di tale circostanza, nonché, se possibile, la durata della condizione di emergenza. Nel caso in cui la condizione di emergenza insorga a causa di:
 - a) una impossibilità programmata a registrare al PSV, il GME procede, qualora possibile, ad effettuare la registrazione della posizione netta degli operatori in anticipo rispetto ai termini definiti nel precedente Articolo 25 bis;
 - b) una impossibilità non programmata a registrare al PSV, ovvero di ogni altro mancato funzionamento dei sistemi di scambio dei flussi informativi funzionali alle registrazioni al PSV, il GME, d'intesa con SRG, individua, ove possibile, le nuove tempistiche di registrazione. Qualora, anche a seguito delle nuove tempistiche eventualmente individuate, non sia possibile procedere alla registrazione sul PSV, il GME procede a chiudere le posizioni nette degli operatori.

Resta inteso che gli operatori non potranno avanzare alcuna pretesa, a qualunque titolo, anche risarcitorio, nei confronti del GME per la mancata registrazione al PSV della posizione netta conseguente a tali casi di indisponibilità.

- 47.5 Il GME effettua la chiusura delle posizioni nette ai sensi del precedente comma 47.4, lettera b) attribuendo agli operatori una transazione di segno opposto avente un prezzo pari al prezzo medio ponderato delle transazioni che hanno contribuito alla determinazione di detta posizione netta. Su tali transazioni non si applicano il corrispettivo e il contribuito di cui, rispettivamente, ai precedenti Articolo 7, comma 7.1, lettera c) e Articolo 8, comma 8.1.
- 47.6 Il GME rende noto agli operatori secondo le modalità indicate nelle DTF le azioni intraprese ai sensi del precedente comma 47.4, lettere a) e b).

Articolo 48 Sospensione del MGAS

- 48.1 Su disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico, ricorrendo situazioni di emergenza, anche in esito alle valutazioni del Comitato per l'emergenza ed il monitoraggio del sistema nazionale del gas, il GME sospende il MGAS.
- 48.2 Su richiesta di Snam Rete Gas, ricorrendo situazioni di emergenza dei propri sistemi, il GME sospende il MGAS

- 48.3 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente Articolo 47, comma 47.1, lettera d), il GME può sospendere le sessioni del MGAS.
- 48.4 Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 48.1, 48.2 e 48.3, qualora il GME rilevi andamenti anomali delle negoziazioni sul MGAS, ovvero comportamenti irregolari o illeciti, anche solo presunti, di uno o più operatori, comunica al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità tali circostanze e su disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico sentita l'Autorità sospende, anche con efficacia immediata, l'operatività del MGAS ovvero una o più sessioni dello stesso.
- 48.5 Il GME rende nota la decisione della sospensione di cui ai precedenti commi 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4, mediante comunicazione pubblicata sul proprio sito internet.
- 48.6 Il ripristino dell'operatività del MGAS, sospesa ai sensi dei precedenti commi 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4, è reso noto dal GME mediante comunicazione pubblicata sul proprio sito internet.
- 48.7 In tutti i casi di sospensione del MGAS, il GME trasmette apposita informativa al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità sulle ricadute determinatesi.

TITOLO IV LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

CAPO I LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

Articolo 49 Liquidazione delle offerte accettate

- 49.1 Al termine di ciascuna sessione del MGAS, ovvero non appena siano disponibili tutte i dati e le informazioni necessarie, il GME valorizza e comunica a ciascun operatore, le seguenti partite economiche, maggiorate dell'IVA ove applicabile:
 - a) le transazioni di acquisto;
 - b) le transazioni di vendita.
- 49.2 Al termine di ciascun periodo di fatturazione il GME valorizza e comunica a ciascun operatore secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF:
 - a) gli acquisti conclusi ai sensi del precedente comma 49.1 lettera a);
 - b) le vendite concluse ai sensi del precedente comma 49.1 lettera b).

CAPO II FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

Articolo 50 Periodo di fatturazione

50.1 Il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative al MGAS è definito nelle DTF.

Articolo 51 Fatturazione

- 51.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME:
 - a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, per tutti i giorni-gas compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 49, comma 49.2, lettera a);
 - b) comunica ad ogni operatore proprio creditore, per tutti i giorni-gas compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 49, comma 49.2, lettera b):
 - c) fattura ad ogni operatore i corrispettivi dovuti per i MWh negoziati di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera c);

- d) fattura ad ogni operatore il contributo dovuto per i MWh negoziati di cui al precedente Articolo 8, comma 8.1.
- 51.2 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 51.1, lettera b), gli operatori emettono fattura per gli importi indicati nei confronti del GME.
- 51.3 I termini e le modalità della fatturazione nei confronti del GME, di cui al precedente comma 51.2, ai fini della compensazione di cui al successivo Articolo 58, sono definiti nelle DTF.
- 51.4 Le fatture e le comunicazioni di cui al precedente comma 51.1 sono rese disponibili agli operatori per via telematica, secondo le modalità definite nelle DTF.
- 51.5 I termini e le modalità di fatturazione dell'operatore inadempiente ai sensi del successivo Articolo 62, comma 62.1, lettera c), sono definiti nelle DTF.

Articolo 52 Contenuto delle fatture

- 52.1 Per ciascun giorno-gas compreso nel periodo di fatturazione e per ciascuno dei mercati di cui si compone il MPGAS, le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 51, comma 51.1, evidenziano, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
 - a) le quantità di gas relative alle offerte accettate;
 - b) il prezzo a cui le quantità di cui alla precedente lettera a) sono valorizzate;
 - c) le partite fiscali;
 - d) l'importo totale.
- 52.2 Per ciascun periodo rilevante in consegna compreso nel periodo di fatturazione e per ciascuna sessione del MTGAS, le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 51, comma 51.1, evidenziano, per i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
 - a) tipologia dei contratti negoziati;
 - b) la quantità di gas relativa alle transazioni concluse;
 - c) il prezzo a cui i contratti di cui alla precedente lettera a) sono valorizzati;
 - d) le partite fiscali;
 - e) l'importo totale.
- 52.3 Le disposizioni di cui ai precedenti commi 52.1 e 52.2 non si applicano alle fatture di cui al precedente Articolo 51, comma 51.1, lettera c) e d).
- 52.4 Le fatture di cui al precedente Articolo 51, comma 51.1, lettera c) e d), evidenziano almeno:
 - a) le quantità di gas relative alle offerte accettate;
 - b) i corrispettivi applicati per i MWh negoziati:
 - c) il contributo applicato ai MWh negoziati;

- d) le partite fiscali ove applicabili;
- e) l'importo totale.

Articolo 53 Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME

53.1 Il corrispettivo d'accesso, il corrispettivo fisso annuo ed il corrispettivo applicato in caso di richiesta di attivazione della procedura di gestione errori, di cui rispettivamente al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettere a), b) e d), maggiorati dell'IVA ove applicabile, sono fatturati secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

TITOLO V SISTEMI DI GARANZIA REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI E INADEMPIMENTO

CAPO I SISTEMI DI GARANZIA

Articolo 54 Servizio di tesoreria

54.1 II GME affida il servizio di tesoreria ad un primario istituto di credito o finanziario.

Articolo 55 Garanzie finanziarie degli operatori

- 55.1 Ai fini della presentazione di offerte congrue sul MGAS, gli operatori presentano garanzie finanziarie, nella forma di fideiussioni a prima richiesta secondo il "Modello di fideiussione" allegato alla Disciplina (*Allegato C*), rilasciate, da istituti bancari, iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che presentano un rating di lungo termine, attribuito da almeno una delle seguenti società: Standard & Poor's Rating Services, Moody's Investor Service e Fitch, che sia non inferiore a BBB- delle scale Standard & Poor's o Fitch ovvero a Baa3 della scala di Moody's Investor Service.
- 55.2 In alternativa o cumulativamente alle garanzie prestate nella forma di fideiussione, di cui al precedente comma 55.1, gli operatori possono prestare garanzie nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul c/c bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere.
- 55.2 bis Gli operatori PA presentano garanzie esclusivamente nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul c/c bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere.
- 55.3 Nell'ipotesi di prestazione della garanzia nella forma di fideiussione, nel caso in cui un istituto bancario fideiubente, sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., non soddisfi i requisiti di cui al precedente comma 55.1, la fideiussione rilasciata dall'istituto stesso deve essere corredata di una dichiarazione resa dalla società controllante. Con tale dichiarazione la società controllante, che soddisfa i requisiti di cui al precedente comma 55.1, si impegna:
 - a) qualora si verifichi una variazione dell'assetto societario che sia tale da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., a darne tempestiva comunicazione al GME;
 - b) qualora l'istituto bancario, in esito alla richiesta di escussione della fideiussione, risulti inadempiente, o nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a), a garantire l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla società controllata.

- 55.4 Nel caso in cui un istituto fideiubente o la società controllante che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente comma 55.3 perda uno o entrambi i requisiti di cui al precedente comma 55.1, ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo dell'istituto fideiubente ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., le fideiussioni rilasciate dall'istituto fideiubente restano valide fino al termine definito nelle DTF.
- 55.5 La fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 55.3 devono essere presentate all'istituto affidatario di cui al precedente Articolo 54.
- 55.6 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 55.3 vengono presentate, l'istituto affidatario verifica che la fideiussione sia completa e conforme al modello allegato alla Disciplina (*Allegato C*), che sia stata rilasciata da un istituto bancario in possesso dei requisiti previsti al precedente comma 55.1 e che la dichiarazione rilasciata dalla società controllante attesti quanto previsto al precedente comma 55.3,lettere a) e b).
- 55.7 Entro il termine di cui al precedente comma 55.6, l'istituto affidatario comunica all'operatore ed al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della fideiussione presentata o della dichiarazione di cui al precedente comma 55.3.
- 55.8 Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto affidatario comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 55.6, l'ammontare garantito dalla fideiussione, il periodo di decorrenza della validità della stessa, nonché quello di validità della dichiarazione di cui al precedente comma 55.3.
- 55.9 L'operatore può contestare l'esito della verifica effettuata dall'istituto affidatario, proponendo ricorso avanti il Collegio arbitrale di cui al successivo Articolo 80.
- 55.10 L'ammontare garantito dalla fideiussione e dalla dichiarazione di cui al precedente comma 55.3 ha validità ed efficacia non prima del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 55.8.
- 55.11 L'ammontare garantito dal deposito infruttifero in contanti ha validità ed efficacia non prima del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale deposito è risultato accreditato sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto affidatario. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto affidatario.

Articolo 56 Ammontare della garanzia

56.1 L'ammontare della garanzia sia essa costituita nella forma di fideiussione ovvero mediante versamento di deposito infruttifero in contante considerato ai fini della verifica di congruità di cui ai precedenti Articolo 29, Articolo 35 e Articolo 42,

- secondo quanto previsto al successivo Articolo 57, è determinato dall'operatore sulla base delle offerte che intende presentare sul MGAS.
- 56.2 L'operatore che abbia prestato garanzie fideiussorie può in ogni momento richiedere la modifica dell'ammontare garantito, presentando all'istituto affidatario una lettera di aggiornamento di tale ammontare, conforme al "modello di lettera di aggiornamento della fideiussione", allegato alla Disciplina (*Allegato D*), o presentando una nuova fideiussione.
- 56.3 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di aggiornamento viene presentata, l'istituto affidatario verifica che la lettera sia conforme al relativo modello (*Allegato D*).
- 56.4 Entro il termine di cui al precedente comma 56.3, l'istituto affidatario comunica all'operatore ed al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della lettera di aggiornamento presentata.
- 56.5 Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto affidatario comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 56.3, il nuovo ammontare garantito e la data a partire dalla quale il nuovo valore si applica.
- 56.6 Per la verifica della nuova fideiussione nonché della lettera di aggiornamento si applica quanto previsto al precedente Articolo 55.
- 56.7 Salvo quanto previsto al successivo comma 56.8, la modifica dell'ammontare garantito dalla fideiussione ha valore a partire dalla successiva tra le seguenti date:
 - a) il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 56.5;
 - b) la data indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 56.5.
- 56.8 Qualora la richiesta di modifica di cui al precedente comma 56.2 abbia ad oggetto la riduzione dell'ammontare garantito della fideiussione l'accettazione di tale richiesta è subordinata alla positiva verifica da parte del GME sugli importi per i quali l'operatore richiedente risulti essere debitore. Il GME, a seguito di verifica positiva, comunica all'operatore l'immediata decorrenza della validità delle modifiche richieste ai fini delle verifiche di congruità.
- L'operatore può in ogni momento richiedere la modifica in aumento o in riduzione dell'ammontare della garanzia prestata nella forma di deposito infruttifero in contante. L'operatore può richiedere la restituzione, anche parziale, della somma depositata quando tale operazione determini una posizione interamente coperta da garanzia. Nel caso di modifica in aumento, l'operatore versa la relativa somma sul c/c bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere. Il GME, accertato l'avvenuto accredito sul proprio c/c bancario del versamento da parte dell'operatore, effettua la modifica dell'ammontare garantito con validità ed efficacia dal secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale versamento

è risultato accreditato. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto affidatario.

Articolo 57 Capienza della garanzia ai fini della verifica di congruità sul MGAS

- 57.1 Il GME determina ed aggiorna la capienza della garanzia secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
- 57.2 Qualora la garanzia, aggiornata secondo le modalità indicate nelle DTF, risulti incapiente, l'operatore deve adeguare l'ammontare garantito secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF. Nelle more dell'adeguamento dell'ammontare garantito, il GME può limitare l'operatività dell'operatore alle sole operazioni che non determinino l'incremento dell'esposizione dell'operatore stesso nei confronti del GME.
- 57.3 Qualora l'operatore non adegui l'ammontare garantito, secondo quanto indicato al precedente comma 57.2, il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo CAPO III.
- 57.4 Il GME, a seguito della presentazione di offerte sul MGAS ed al momento della registrazione della posizione netta in consegna al PSV di cui al precedente Articolo 25 bis verifica la congruità delle stesse rispetto alla capienza della garanzia secondo le modalità definite nelle DTF.
- 57.5 La determinazione, l'aggiornamento della capienza della garanzia e le verifiche di congruità sono effettuati secondo le modalità indicate nelle DTF ed adottando i sequenti principi:
 - a) ai fini della costituzione di un adeguato margine di mantenimento, l'ammontare garantito degli operatori viene ridotto di un importo il cui valore è definito nelle DTF;
 - b) le offerte di acquisto e vendita presentate sul MGAS sono verificate congrue prevedendo la copertura delle partite economiche derivanti da tali offerte;
 - c) la registrazione della posizione netta in consegna al PSV, qualora in acquisto, è verificata congrua prevedendo la totale copertura del relativo controvalore;
 - d) qualora la posizione netta in consegna non possa essere registrata al PSV, ai sensi del precedente Articolo 25 bis, il GME può ridurre la capienza della garanzia.

- 57.6 Ai fini delle verifiche di congruità sul MGAS, il GME può definire:
 - a) un prezzo di controllo per ciascun contratto negoziato sul MGAS che viene determinato, giornalmente, sulla base delle offerte presentate e/o concluse sul MGAS. Il GME può determinare il prezzo di controllo anche sulla base di altri indicatori ovvero di procedure che prevedano il coinvolgimento degli operatori;
 - b) un parametro α che viene determinato sulla base della volatilità dei prezzi dei contratti quotati;
 - c) un parametro β che viene determinato sulla base della correlazione dei prezzi tra diversi periodi di consegna.
- 57.7 I valori dei parametri α e β sono definiti nelle DTF.
- 57.8 Gli importi di cui ai precedenti commi, considerati ai fini della verifica di congruità non comprendono i corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1 ed il contributo di cui al precedente Articolo 8 comma 8.1.

CAPO II REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI

Articolo 58 Compensazione dei pagamenti

- 58.1 Il periodo di settlement sul MGAS è definito dal GME nelle DTF.
- 58.2 Per ogni periodo di *settlement*, il GME determina, per ogni operatore, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, due distinte posizioni nette, debitrici e/o creditrici, nei confronti del GME stesso, relative rispettivamente a:
 - a) il saldo delle partite economiche derivanti da transazioni di acquisto e vendita concluse sul MGAS;
 - b) il saldo delle partite economiche derivanti dalle transazioni di cui al successivo Articolo 66, comma 66.1, lettera b).
- 58.3 Il GME comunica ad ogni operatore, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, l'esito delle determinazioni di cui al precedente comma 58.2, sulla cui base sono effettuati i pagamenti secondo le modalità ed entro i termini previsti ai successivi Articolo 59 e Articolo 61.

Articolo 59 Pagamenti degli operatori a favore del GME

- 59.1 In esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 58:
 - a) gli operatori debitori del GME, non PA, regolano con l'istituto affidatario il pagamento degli importi dovuti, per ciascuna posizione netta, determinati

- e comunicati dal GME ai sensi del precedente Articolo 58, comma 58.3, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF:
- b) il GME soddisfa i crediti vantati nei confronti degli operatori propri debitori PA secondo le modalità e entro i termini definiti nelle DTF utilizzando fino a capienza il deposito disponibile dagli stessi versato.
- 59.2 Qualora il pagamento dell'importo dovuto non sia regolato con l'istituto affidatario secondo quanto previsto al precedente comma 59.1 lettera a), gli operatori debitori del GME possono far pervenire all'istituto affidatario il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora nonché di una penale, determinati secondo i criteri e nella misura indicata al successivo Articolo 67, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF. Il GME versa gli importi derivanti dall'applicazione degli interessi di mora e della penale di cui sopra al fondo di garanzia MGAS.
- 59.3 Qualora il pagamento dell'importo dovuto non sia regolato con l'istituto affidatario secondo quanto previsto al precedente comma 59.2, il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo CAPO III.

Articolo 60 Pagamento dei corrispettivi

60.1 Gli importi di cui al precedente Articolo 51, comma 51.1, lettera c) ed Articolo 53 devono essere pagati dagli operatori secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

Articolo 61 Pagamenti del GME a favore degli operatori

- 61.1 I pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 58, risultino creditori del GME, sono effettuati, per ciascuna posizione netta, secondo le modalità indicate al presente articolo.
- 61.2 Ricevuti i pagamenti di cui al precedente Articolo 59, comma 59.1, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 58, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF. Resta inteso che tali pagamenti da parte del GME sono effettuati pro quota, secondo le modalità stabilite nelle DTF, qualora uno o più operatori non abbiano fatto pervenire all'istituto affidatario l'intero importo dovuto, ovvero quota parte dell'importo dovuto ai sensi del precedente Articolo 59, comma 59.1.
- 61.3 Ricevuti i pagamenti di cui al precedente Articolo 59, comma 59.2, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente

- Articolo 58, risultino creditori del GME, sono effettuati pro quota secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- 61.4 Ricevuti i pagamenti ai sensi del precedente Articolo 59, comma 59.3, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 58, risultino creditori del GME, sono effettuati pro quota secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- 61.5 Qualora il GME, per cause ad esso imputabili, effettui i pagamenti oltre i termini previsti al presente articolo, agli operatori creditori sono riconosciuti interessi determinati applicando il tasso pubblicato sul sito internet del GME.
- 61.6 Il GME si riserva la facoltà di bloccare i pagamenti in favore degli operatori creditori, al ricorrere delle circostanze individuate nelle DTF e secondo le modalità e i termini ivi previsti.

CAPO III INADEMPIMENTO

Articolo 62 Presupposti dell'inadempimento dell'operatore

- 62.1 E' inadempiente l'operatore del MGAS che:
 - a) non abbia provveduto ad effettuare i pagamenti a favore del GME, secondo quanto previsto al precedente Articolo 59, comma 59.2.
 - b) a seguito dei controlli di congruità effettuati ai sensi del precedente Articolo 25 bis, comma 25 bis.5, non possa registrare la posizione netta in consegna al PSV:
 - c) non adegui la garanzia secondo quanto definito al precedente Articolo 57.

Articolo 63 Gestione dell'inadempimento

- 63.1 II GME nelle ipotesi di inadempimento di cui al precedente Articolo 62, comma 62.1, lettere a) e c):
 - a) sospende l'operatore dal MGAS;
 - b) escute le garanzie prestate ai sensi del precedente Capo I del presente Titolo:
 - c) chiude le posizioni nette in consegna ai sensi del successivo Articolo 66.

- 63.2 Qualora le garanzie escusse, ai sensi del precedente comma 63.1, lettera b), risultino insufficienti a coprire il debito dell'operatore inadempiente, ovvero ci sia un mancato adempimento da parte dell'istituto fideiubente ai sensi del successivo Articolo 65, il GME concorre alla copertura dei debiti degli operatori inadempienti ovvero dei mancati adempimenti da parte dell'istituto fideiubente utilizzando nell'ordine:
 - a) il fondo di garanzia MGAS, secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle DTF;
 - b) i mezzi propri per un ammontare massimo definito in ragione d'anno e a tale scopo destinato. Tale ammontare, pubblicato sul sito *internet* del GME, è stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico su proposta del GME.
- 63.3 Qualora le risorse utilizzate dal GME ai sensi del precedente comma 63.2 non siano sufficienti a coprire i debiti degli operatori inadempienti ovvero i mancati adempimenti da parte dell'istituto fideiubente, il GME, per la parte non coperta, ricorre al meccanismo di mutualizzazione definito dall'Autorità. Resta inteso che, in tal caso, il GME effettua i pagamenti a favore degli operatori della parte di credito non soddisfatta ai sensi del precedente Articolo 61, comma 61.4, solo una volta acquisite le somme derivanti dall'applicazione del predetto meccanismo di mutualizzazione. Per gli effetti gli operatori creditori non potranno vantare alcun diritto né avanzare alcuna pretesa nei confronti del GME per la parte del credito ancora non soddisfatta.
- 63.4 Il GME intraprende le azioni giudiziarie ordinarie, necessarie per recuperare le somme dovute dall'operatore inadempiente ovvero dall'istituto fideiubente. Le somme eventualmente recuperate sono destinate a ripristinare l'ammontare degli importi utilizzati dal GME per la copertura dei debiti secondo il seguente ordine:
 - a) gli importi utilizzati attraverso il meccanismo della mutualizzazione di cui al precedente comma 63.3;
 - b) i mezzi propri di cui al precedente comma 63.2, lettera b);
 - c) gli importi prelevati dal fondo di garanzia MGAS di cui al precedente comma 63.2, lettera a).
- 63.5 Il GME nelle ipotesi di inadempimento di cui al precedente Articolo 62, comma 62.1, lettera b):
 - a) può ridurre la capienza della garanzia ai sensi del precedente Articolo 57, comma 57.5, lettera d);
 - b) attribuisce all'operatore, ai sensi del successivo Articolo 66, una transazione di segno opposto, per una quantità pari a quella della posizione netta in consegna non registrata al PSV;
 - c) per ogni MWh oggetto della posizione netta in consegna non registrata al PSV applica una penale, il cui valore è pari a 2 euro/MWh, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF. In applicazione di quanto disciplinato dall'Autorità con provvedimento, il GME versa gli importi derivanti dall'applicazione della penale al fondo di garanzia MGAS.

Articolo 64 Sospensione dell'operatore

- 64.1 Il GME revoca la sospensione dell'operatore di cui al precedente Articolo 63, comma 63.1, lettera a), qualora lo stesso operatore abbia provveduto a versare al GME le somme dovute ovvero qualora il GME abbia recuperato le somme ai sensi del precedente comma 63.4 e l'operatore abbia presentato ulteriori garanzie valide ed efficaci, salvo quanto previsto al successivo comma 64.2.
- 64.2 II GME, decorsi 6 mesi dalla sospensione dell'operatore, dispone l'esclusione dell'operatore dal mercato.

Articolo 65 Mancato adempimento dell'istituto fideiubente

- 65.1 Qualora la garanzia sia stata prestata nella forma di fideiussione e l'istituto fideiubente, in esito alla richiesta di escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa, le altre fideiussioni rilasciate dal medesimo istituto restano valide fino al termine stabilito nelle DTF.
- Qualora un istituto fideiubente, in esito alla richiesta di escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione, le eventuali nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 55 non sono accettate dal GME. Qualora un istituto fideiubente adempia l'obbligazione garantita successivamente al termine indicato nella fideiussione, il GME può non accettare le nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 55 fino ad un periodo massimo di dodici mesi dalla data del tardivo adempimento.

Articolo 66 Chiusura delle posizioni dell'operatore

- 66.1 Nei casi di inadempimento di cui al precedente Articolo 62, il GME procede, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, a determinare le posizioni nette in consegna dell'operatore, ottenute dalla somma algebrica delle transazioni concluse dall'operatore stesso sul MGAS e procede a:
 - a) per le posizioni nette in consegna per le quali ci sono corrispondenti contratti in negoziazione sul MT-GAS, a chiudere dette posizioni nette in consegna, mediante la chiusura delle posizioni contrattuali dell'operatore inadempiente, attraverso la conclusione di transazioni di segno opposto sul MT-GAS che vengono attribuite all'operatore stesso;
 - b) per le posizioni nette in consegna cui corrispondono solo contratti negoziabili sul MP-GAS, nonché per le posizioni per le quali la procedura di cui alla precedente lettera a) non abbia consentito la chiusura, a regolare presso il

sistema di bilanciamento la posizione netta non consegnata dall'operatore inadempiente. In questo caso, al termine della sessione di MI-GAS relativa al periodo rilevante cui la posizione netta non consegnata si riferisce, il GME attribuisce all'operatore una transazione sul MGAS di segno opposto, per una quantità pari a quella della posizione netta in consegna non registrata al PSV e un prezzo pari al prezzo applicato nel sistema di bilanciamento, nel medesimo giorno-gas, agli sbilanciamenti aventi lo stesso segno della posizione non registrata.

66.2 In applicazione di quanto disciplinato dall'Autorità, il GME versa al fondo di garanzia MGAS eventuali eccedenze finanziarie, derivanti dalla liquidazione della chiusura delle posizioni nette in consegna degli operatori inadempienti effettuata ai sensi del precedente comma 66.1, lettera b).

Articolo 67 Interessi di mora e penali

- 67.1 Nei casi di escussione delle garanzie, l'importo dovuto dall'operatore debitore è maggiorato di una penale, degli interessi di mora di cui al successivo comma 67.2, nonché delle connesse spese di escussione, in presenza di garanzia prestata nella forma di fideiussione.
- 67.2 Gli interessi di mora sono determinati applicando:
 - a) per i ritardati pagamenti relativi alla posizione netta di cui al precedente Articolo 58, comma 58.2, lettera a), il tasso di interesse legale all'importo dovuto dall'operatore;
 - b) per i ritardati pagamenti relativi alla posizione netta di cui al precedente Articolo 58, comma 58.2, lettera b), il tasso di interesse di mora definito nelle DTF in misura conforme alle previsioni contenute nel codice di rete.
- 67.3 Gli interessi di mora di cui al precedente comma 67.2, sono applicati per un numero di giorni pari ai giorni:
 - a) di ritardato pagamento, qualora l'operatore paghi entro i termini di cui al precedente Articolo 59, comma 59.2;
 - b) compresi tra il termine previsto al precedente Articolo 59, comma 59.1 e il giorno in cui l'istituto fideiubente fa pervenire al GME il pagamento dell'ammontare escusso, qualora si proceda all'escussione della fideiussione.
- 67.4 La penale di cui al precedente comma 67.1 è pari all'uno percento e si applica ai casi di ritardato pagamento individuati nelle DTF.

TITOLO VI MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

CAPO I VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI

Articolo 68 Violazioni della Disciplina e delle DTF

- 68.1 Sono considerate violazioni della Disciplina e delle DTF i seguenti comportamenti:
 - a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte:
 - b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo Capo II del presente Titolo;
 - c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME e il contenuto delle offerte presentate da operatori terzi al GME, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
 - d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del GME:
 - e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
 - f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.4.

Articolo 69 Misure Disciplinari

- 69.1 II GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 68, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 70, le seguenti misure disciplinari:
 - a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) pena pecuniaria;
 - c) sospensione dell'operatore dal mercato;
 - d) esclusione dell'operatore dal mercato.
- 69.1 bis Qualora sia adottata la misura disciplinare della pena pecuniaria e la stessa non sia stata pagata dall'operatore entro i sei mesi successivi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dal mercato fino all'avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.

- 69.2 Nel caso in cui siano adottate le misure disciplinari della sospensione o dell'esclusione dal mercato, all'operatore può essere concesso, sotto il controllo del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonché le eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse.
- 69.3 Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:
 - a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
 - b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.
- 69.4 Qualora l'operatore richieda l'audizione, ovvero qualora il GME ritenga necessaria tale audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti. In caso di differimento dell'audizione, questa non potrà comunque aver luogo oltre il decimo giorno successivo alla data originariamente fissata per la stessa.
- 69.5 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'audizione o, nel caso in cui quest'ultima non sia stata richiesta o non sia stata ritenuta necessaria dal GME, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 69.3.
- 69.6 Qualora le presunte ipotesi di violazione siano tali da porre in imminente pericolo il corretto funzionamento del mercato, il GME in via cautelativa può sospendere l'operatore dal mercato durante l'espletamento del procedimento disciplinare.
- 69.7 La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è comunicata all'operatore interessato. L'eventuale misura disciplinare adottata è comunicata, per conoscenza, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 70 Gradualità delle misure disciplinari

- 70.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
 - a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un mese.

- 70.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 70.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può
 - sospendere l'operatore dal mercato, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un anno.
- 70.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
 - a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di diciotto mesi.
 - b) esclusione dal mercato.
- 70.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 70.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
 - a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di tre anni;
 - b) esclusione dal mercato.
- 70.5 In alternativa alla misura disciplinare della sospensione dal mercato di cui ai precedenti commi 70.1, lettera b), 70.2, 70.3, lettera a) e 70.4, lettera a), il GME può applicare una pena pecuniaria non inferiore ad euro ventimila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00, determinata sulla base dell'entità e della gravità del danno conseguente alla violazione. Qualora l'operatore non abbia effettuato il pagamento della pena pecuniaria entro sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dal mercato fino alla data di avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.

Articolo 71

Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo e del contributo

- 71.1 Oltre che nei casi previsti ai precedenti Articolo 63 e Articolo 70, il GME sospende l'operatore dal mercato, ovvero applica nei confronti di quest'ultimo la pena pecuniaria di cui al precedente Articolo 70, comma 70.5, nei seguenti casi:
 - a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 21, comma 21.1, ovvero le informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 21, comma 21.1 non consentano al GME di reperire l'operatore, ovvero quest'ultimo non fornisca le informazioni o la documentazione richiesta ai sensi del precedente Articolo 20, comma 20.2. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, della comunicazione di cui al precedente Articolo 21, comma 21.1, o delle informazioni o documentazione di cui al precedente Articolo 20, comma 20.2,

- ovvero fino alla data in cui l'operatore si renda nuovamente reperibile sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 21, comma 21.1;
- b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, secondo quanto previsto al precedente Articolo 60 ovvero del contributo di cui al precedente Articolo 8. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tali obblighi da parte dell'operatore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale, è disposta l'esclusione dell'operatore dal mercato.

Articolo 72 Pubblicità delle misure disciplinari

72.1 Il GME dà notizia in forma anonima dell'adozione delle misure disciplinari di cui al precedente Articolo 69, comma 69.1, lettere, b), c) e d), pubblicando le stesse, ad eccezione delle parti confidenziali, sul proprio sito internet, decorsi almeno trenta giorni dalla comunicazione della misura disciplinare all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata proposta avanti il Collegio arbitrale. In quest'ultimo caso, l'adozione della misura disciplinare è resa pubblica solo qualora confermata dal Collegio arbitrale.

Articolo 73 Impugnazione del diniego di ammissione al MGAS e delle misure disciplinari

73.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 81, avverso il diniego di ammissione al mercato, ovvero avverso le misure disciplinari di cui al precedente Articolo 69, comma 69.1, l'operatore può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale. Il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di diniego ovvero della misura disciplinare.

CAPO II CONTESTAZIONI

Articolo 74
Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

- 74.1 Le contestazioni relative al MGAS sono inoltrate, a pena di inammissibilità, per via telematica, nei termini indicati al presente Capo e utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME.
- 74.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei sequenti elementi:
 - a) codice di identificazione dell'offerta oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME, ovvero di altro riferimento che ne consenta l'univoca identificazione;
 - b) decisione del GME oggetto della contestazione;
 - c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 75 Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità delle offerte

75.1 L'operatore può contestare l'esito dei controlli e delle verifiche di cui ai precedenti Articolo 29, Articolo 35 e Articolo 42, inviando una comunicazione al GME entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

Articolo 76 Contestazione dell'esito dei mercati

76.1 L'operatore può contestare l'esito di ciascuno dei mercati in cui si articola il MGAS, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e di determinazione dei prezzi a cui tali offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione al GME entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

Articolo 77 Contestazione delle operazioni di liquidazione

77.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di liquidazione di cui al Titolo IV, Capo I, inviando comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

Articolo 78 Contestazione delle operazioni di fatturazione e di settlement

- 78.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui al Titolo IV, Capo II, ovvero le determinazioni di cui al Titolo V, Capo II inviando una comunicazione al GME entro i termini definiti nelle DTF.
- 78.2 Nel caso di cui al precedente comma 78.1, il GME intraprende le azioni indicate nelle DTF secondo le modalità e i termini ivi contenuti. Sulle somme risultanti

dovute in esito alle contestazioni, sono riconosciuti gli interessi di mora nella misura indicata al precedente Articolo 67.

Articolo 79 Verifica delle contestazioni

- 79.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 75, Articolo 76, Articolo 77 e Articolo 78 entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della contestazione.
- 79.2 Qualora una contestazione di cui ai precedenti Articolo 75 e Articolo 76, sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere viziata da errore od omissione imputabile al GME, il GME stesso riconosce all'operatore interessato un importo a titolo di indennizzo pari ad un massimo di euro diecimila/00.
- 79.3 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi del precedente comma 79.2, comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo III del presente Titolo.
- 79.4 Il limite previsto al precedente comma 79.2 si applica, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni in esito alle procedure di arbitrato di cui ai successivi Articolo 80 e Articolo 81, comma 81.2.
- 79.5 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo 77 e Articolo 78 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche.
- 79.6 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.

CAPO III CONTROVERSIE

Articolo 80 Collegio arbitrale

- 80.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 81, comma 81.1, qualunque controversia insorta tra il GME e gli operatori relativa all'interpretazione e all'applicazione della Disciplina e delle DTF è risolta da un Collegio arbitrale.
- 80.2 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di

- comune accordo dagli arbitri nominati dalle parti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.
- 80.3 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
- 80.4 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.
- 80.5 Qualora l'operatore non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui al precedente Articolo 79, lo stesso può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale. In tali casi, nonché avverso l'esito della verifica delle garanzie finanziarie di cui al precedente Articolo 55, comma 55.9, ovvero avverso l'esito della verifica della lettera di aggiornamento di cui al precedente Articolo 56, comma 56.6, il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito delle verifiche oggetto di contestazione.

Articolo 81 Risoluzione delle controversie

- 81.1 Oltre che nei casi di cui al precedente Articolo 63, comma 63.4 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano, le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale:
 - a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1;
 - b) degli importi di cui al precedente Articolo 69, comma 69.1, lettera b);
 - c) dell'importo di cui al precedente Articolo 70, comma 70.5;
 - d) del contributo di cui al precedente Articolo 8 comma 8.1.
- 81.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 81.1, alternativamente a quanto disposto al precedente Articolo 80, su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 24, lett. b) della legge 14 novembre 1995, n. 481.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 82 Funzionamento del sistema informatico

- 82.1 In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico, il GME può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente una seduta o una sessione di mercato.
- 82.2 Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico, nonché un utilizzo efficiente del sistema informatico del GME, ed, in generale, il regolare funzionamento del mercato, il GME può imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla modifica di offerte di negoziazione, nonché limitare il numero di collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico del GME.